

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2003

relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE

[notificata con il numero C(2003) 4623]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/881/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/462/CE della Commissione, del 12 luglio 2003<sup>(2)</sup>, relativa alla certificazione sanitaria per le importazioni di api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi, stabilisce le condizioni di certificazione sanitaria per questo tipo di importazioni dai paesi terzi in conformità della direttiva 92/65/CEE.
- (2) Il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) è un parassita esotico che attacca le api mellifere; originario dell'Africa, si è diffuso anche in altri paesi terzi, causando gravi danni all'apicoltura. Ora come ora, non si dispone di un trattamento sicuro ed efficace contro questo parassita, la cui diffusione mette a repentaglio la sostenibilità dell'industria apicola nella Comunità e, pertanto, anche dell'agricoltura e dell'ambiente, poiché perturba l'impollinazione.

- (3) Il piccolo scarabeo dell'alveare non figura tra gli organismi repertoriati dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e non si hanno informazioni sulla portata dell'infestazione nei paesi terzi.

- (4) L'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) è un parassita esotico che attacca le api mellifere e si sta diffondendo in vari paesi terzi, creando gravi problemi per l'industria apicola. Se venisse introdotto nella Comunità, potrebbe avere effetti altrettanto devastanti sulla sostenibilità dell'industria apicola comunitaria.

- (5) A norma del regolamento (CE) n. 1398/2003, la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps* nella Comunità è soggetta a denuncia poiché figurano entrambi nell'elenco della direttiva 92/65/CEE. A tutt'oggi, non è stata segnalata la presenza di nessuno dei due parassiti nella Comunità.

- (6) Oltre ad assoggettare questi parassiti all'obbligo di denuncia nella Comunità, occorre pertanto stabilire requisiti supplementari per l'importazione di api da determinati paesi terzi onde limitare il rischio di introdurre il piccolo scarabeo dell'alveare e l'acaro *Tropilaelaps* nella Comunità, tutelando così la situazione sanitaria dell'apicoltura comunitaria.

- (7) L'eventuale infestazione ad opera del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps* può essere individuata agevolmente solo per le api regine scortate da un piccolo numero di nutrici in gabbie individuali; di conseguenza, le importazioni di api devono essere limitate, in linea di massima, a queste spedizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 (GU L 98 del 6.8.2003, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 183 del 12.7.2000, pag. 18.

- (8) Non è stato tuttavia dimostrato che l'acaro *Tropilaelaps* possa infestare colonie di bombi (*Bombus* spp.). Dai dati disponibili risulta inoltre che il piccolo scarabeo dell'alveare infesta le colonie di bombi solo in condizioni sperimentali, e non vi sono prove documentate che possa farlo nell'ambiente naturale. Le piccole colonie di bombi allevate in condizioni ambientali controllate possono essere commercializzate, in particolare, a vantaggio dell'industria orticola, mentre l'importazione delle regine dei bombi dall'ambiente naturale può rimanere necessaria a scopo di allevamento. Di conseguenza, l'importazione di bombi (*Bombus* spp.) deve essere autorizzata anche per piccole spedizioni allevate unicamente in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti, e di cui si possa garantire l'immunità dal piccolo scarabeo dell'alveare.
- (9) Per rendere chiara la legislazione comunitaria e armonizzare ulteriormente i requisiti comunitari in materia di polizia sanitaria occorre pertanto abrogare la decisione 2000/462/CE sostituendola con le disposizioni della presente decisione che limitano le autorizzazioni d'importazione alle api regine (*Apis mellifera*) e alle regine dei bombi (*Bombus* spp.) scortati da un piccolo numero di nutrici, oppure alle piccole colonie di bombi (*Bombus* spp.) allevate in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti.
- (10) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale <sup>(1)</sup>, stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi; poiché occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari dei paesi terzi preposti alla certificazione offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, l'importazione di api nella Comunità deve essere autorizzata unicamente dai paesi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.) a norma della direttiva 92/65/CEE a condizione che:

- provengano dai paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE o da una delle loro parti,

- siano corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I e forniscano le garanzie ivi specificate,

- vengano spedite in partite di 20 nutrici al massimo per ape regina in una gabbia individuale.

2. Una volta giunte a destinazione, dove gli alveari sono posti sotto controllo ufficiale, le api regine vengono trasferite in altre gabbie prima di essere introdotte nelle colonie locali.

3. Le gabbie, le nutrici e l'altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine devono essere inviati ad un laboratorio dove si procederà agli esami necessari per individuare l'eventuale presenza del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps*. Dopo gli esami di laboratorio, il materiale sarà integralmente distrutto.

#### Articolo 2

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, gli Stati membri autorizzano anche le importazioni di spedizioni di bombi (*Bombus* spp.) limitate ad un'unica colonia con un massimo di 200 bombi adulti per contenitore, corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II e alle garanzie ivi specificate. In questo caso, e in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, basta che il contenitore e tutto il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengano distrutti durante o subito dopo la fine della vita della colonia.

#### Articolo 3

La decisione 2000/462/CE è abrogata.

#### Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2003.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.  
<sup>(2)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

## ALLEGATO I

**Modello di certificato sanitario per le api regine e le regine dei bombi (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.), e le loro nutrici, destinati ad essere spediti nella Comunità europea**

**Nota per l'importatore:** Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliere.

<b>Modello di certificato sanitario per le api regine e le regine dei bombi (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.), e le loro nutrici, destinati ad essere spediti nella Comunità europea</b>			
1. Stato membro di origine e autorità competente		2.1. Certificato sanitario n.	<input type="checkbox"/> ORIGINALE <sup>(1)</sup>
		2.2. N. del certificato CITES (se del caso)	
<b>A. Origine delle api regine e delle regine dei bombi (con nutrici) (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.)</b>			
3. Nome e indirizzo dell'azienda di origine		4. Nome e indirizzo dello spediteore	
5. Luogo di carico		6. Mezzo di trasporto <sup>(2)</sup>	
<b>B. Destinazione delle api regine e delle regine dei bombi (con nutrici) (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.)</b>			
7. Stato membro di destinazione		8. Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione	
9. Nome e indirizzo del destinatario			
<b>C. Identità delle Api regine e delle regine dei bombi (con nutrici) (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.)</b>			
	10. Numero di api (un'ape regina per gabbia con un massimo di 20 nutrici per ape regina)	11. Specie	12. Identificazione della partita <sup>(3)</sup>
10.1.			
10.2.			
10.3.			
10.4.			
10.5. <sup>(4)</sup>			
<b>D. Informazioni sanitarie</b>			
13. Il sottoscritto certifica che:			
13.1. la peste americana, il piccolo scarabeo dell'alveare ( <i>Aethina tumida</i> ) e l'acaro <i>Tropilaelaps</i> ( <i>Tropilaelaps</i> spp) sono malattie/parassiti soggetti a denuncia in ..... (paese esportatore).			

<p>13.2. Le api regine/le regine dei bombi, con nutrici, di cui sopra:</p> <p>a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;</p> <p>b) provengono da una zona non soggetta a restrizioni connesse al manifestarsi di peste americana e dove non vi siano state manifestazioni di questo tipo per almeno 30 giorni prima del rilascio del presente certificato. In caso di precedente manifestazione della peste americana, tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati e giudicati soddisfacenti dalla suddetta autorità entro 30 giorni dall'ultimo caso registrato;</p> <p>c) appartengono a/provengono da alveari o colonie (nel caso dei bombi) da cui negli ultimi 30 giorni sono stati prelevati campioni di favi e sottoposti, con esito negativo, ad una prova per l'accertamento della peste americana secondo le prescrizioni contenute nel manuale delle norme diagnostiche dell'UIE;</p> <p>d) provengono da una zona non soggetta a restrizioni connesse alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>) o del <i>Tropilaelaps</i> spp. e immune da queste infestazioni;</p> <p>e) appartengono a/provengono da alveari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione e non presentano sintomi clinici o sospetti della malattia, comprese le infestazioni che attaccano le api;</p> <p>f) hanno subito un esame approfondito per accertare che le api e gli imballaggi non contengano il piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>), le sue uova o larve o altre infestazioni, in particolare il <i>Tropilaelaps</i> spp. che attacca le api.</p> <p>13.3. Il materiale da imballaggio e i prodotti di accompagnamento provengono direttamente dall'apiario di allevamento destinato all'esportazione e non sono stati a contatto con api o favi di covata malati e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per impedire la contaminazione con agenti che causano malattie o infestazioni delle api.</p>		
<p><b>E. Validità</b></p>		
<p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni.</p>		
<p>15. Luogo e data ....., .....</p>	<p>16. Nome e qualifica del veterinario/funziionario riconosciuto sottoscritto</p>	<p>17. Firma e timbro del veterinario/funziionario riconosciuto <sup>(5)</sup></p>
<p>(1) L'originale deve essere conservato per almeno 3 anni  (2) Indicare il numero di immatricolazione del veicolo o del contenitore e l'eventuale numero di sigillo.  (3) Numero del sigillo della gabbia.  (4) Se necessario, aggiungere altre righe.  (5) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.</p>		

## ALLEGATO II

**Modello di certificato sanitario per i bombi (*Bombus spp.*) allevati in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti, e destinati ad essere spediti nella Comunità europea**

*Nota per l'importatore:* Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Modello di certificato sanitario per i bombi ( <i>Bombus spp.</i> ) allevati in condizioni ambientali controllate, presso stabilimenti riconosciuti, e destinati ad essere spediti nella Comunità europea			
1. Paese terzo di origine e autorità competente		2.1. Certificato sanitario n. 2.2. N. del certificato CITES (se del caso)	<input type="checkbox"/> ORIGINALE <sup>(1)</sup>
<b>A. Origine dei bombi (<i>Bombus spp.</i>)</b>			
3. Nome e indirizzo dello stabilimento di origine riconosciuto che presenta condizioni ambientali controllate		4. Nome e indirizzo dello spediteore	
5. Luogo di carico		6. Mezzo di trasporto <sup>(2)</sup>	
<b>B. Destinazione dei bombi (<i>Bombus spp.</i>)</b>			
7. Stato membro di destinazione		8. Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione	
9. Nome ed indirizzo del destinatario			
<b>C. Identità dei bombi (<i>Bombus spp.</i>)</b>			
	10. Numero di bombi (un'unica colonia con un massimo di 200 api adulte per contenitore)	11. Specie	12. Identificazione della partita <sup>(3)</sup>
10.1.			
10.2.			
10.3.			
10.4.			
10.5. <sup>(4)</sup>			

<b>D. Informazioni sanitarie</b>		
13. Il sottoscritto certifica che:		
13.1		
a) i bombi ( <i>Bombus</i> spp.) di cui sopra sono stati allevati e tenuti in un ambiente controllato presso uno stabilimento riconosciuto sorvegliato dall'autorità competente;		
b) lo stabilimento in questione è stato ispezionato subito prima della spedizione e né i bombi né i riproduttori presentano segni clinici o sintomi sospetti di malattia, comprese le infestazioni delle api;		
c) tutte le colonie destinate ad essere esportate nella Comunità sono state accuratamente esaminate per accertarsi che i bombi, i riproduttori e gli imballaggi non contengano il piccolo scarabeo dell'alveare ( <i>Aethina tumida</i> ), le sue uova o le sue larve e che non presentino altre infestazioni che attaccano le api.		
13.2. Il materiale da imballaggio, i contenitori, i prodotti di accompagnamento e gli alimenti sono nuovi e non sono stati a contatto con api o favi di covata malati e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per impedire la contaminazione con agenti che causano malattie o infestazioni delle api.		
<b>E. Validità</b>		
14. Il presente certificato è valido 10 giorni		
15. Luogo e data ....., .....	16. Nome e qualifica del veterinario/funziionario riconosciuto sottoscritto	17. Firma e timbro del veterinario/funziionario riconosciuto <sup>(5)</sup>
<p>(1) L'originale deve essere conservato per almeno 3 anni.</p> <p>(2) Indicare il numero di immatricolazione del veicolo o del contenitore e l'eventuale numero di sigillo.</p> <p>(3) Numero del sigillo della gabbia.</p> <p>(4) Se necessario, aggiungere altre righe.</p> <p>(5) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.</p>		